

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE**

All'udienza del 15 settembre 2017 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art. 281*sexies* cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. Omissis R.G.A.C. dell'anno 2017 promossa

DA

SOCIETA' S.r.l., FIDEIUSSORI;

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA ;

PARTE CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato alla BANCA, la SOCIETA'S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, TIZIO e CAIA, in proprio e quali FIDEIUSSORI della predetta società, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto con il quale veniva intimato agli odierni opposenti, nelle rispettive qualità di debitore principale e di fideiussori, di pagare alla BANCA la somma di euro 964.880,35 in forza di un contratto di mutuo fondiario risolto in via stragiudiziale per inadempimento della parte mutuataria.

Gli attori, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, hanno eccepito innanzitutto l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione da parte della BANCA in quanto quest'ultima avrebbe violato la normativa in materia antiusura, come dimostrato dalla relazione di parte prodotta; hanno, poi, dedotto la nullità del tasso corrispettivo ex articolo 117 comma 4-6 Tub in quanto i contratti di finanziamento indicano un ISC inferiore rispetto al Taeg effettivo calcolato in base alle pattuizioni; hanno, infine, eccepito la nullità dell'atto di precetto in quanto l'oggetto dello stesso è indeterminato e indeterminabile.

Si è costituita la banca la quale, prendendo specifica posizione su ogni eccezione di parte opponente, ha chiesto il rigetto della domanda.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Va preliminarmente disattesa l'istanza di rinvio del presente procedimento in attesa della decisione sul reclamo (udienza del 18.02.2018) così come richiesto da parte opponente in considerazione del principio della ragionevole durata dei processi e del lungo lasso di tempo intercorrente tra la data odierna e quella in cui sarà deciso il procedimento cautelare.

Ciò precisato, con specifico riferimento all'eccezione relativa all'indeterminatezza del credito precettato ritenuto da parte opponente non certo, non liquido e non esigibile l'opposizione

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi in quanto si basa sulla deduzione di un motivo di irregolarità formale del precetto.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'opposizione deve giudicarsi infondata, atteso che:

- a) l'art. 480 c.p.c. richiede, a pena di nullità che sia esplicitata l'intimazione ad adempiere e quindi, nel caso di precetto di pagamento, che sia indicata la somma richiesta, mentre non richiede l'esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito;
- b) d'altra parte, l'esecutato può contestare la quantificazione del credito con l'opposizione a precetto, indicando la somma da lui ritenuta eventualmente dovuta;
- c) quindi la mancata specificazione dei criteri di determinazione dell'oggetto dell'intimazione non determina l'invalidità del precetto (questa conclusione sembra sostenuta anche nell'unico precedente di legittimità sul punto: v. Cass. n. 4798/82).

D'altronde, con riguardo alla contestazione relativa alla mancata indicazione nell'atto di precetto delle diverse componenti del credito, si rileva che la Suprema Corte al riguardo ha stabilito che *"L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla"* (Cass. civ. n. 4008 del 19.02.2013; nello stesso senso, Cass. civ. n. 11281 del 16.11.1993).

Quanto poi in particolare all'esigibilità del credito va rilevato che le parti hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario con la forma dell'atto pubblico, contenente all'art. 9 del capitolato allegato una clausola che prevede che in caso di mancato pagamento di una rata scaduta, la BANCA, in forza di quanto stabilito dall'art. 1186 c.c., riterrà la parte decaduta dal beneficio del termine concessole e avrà diritto di risolvere *ipso iure* il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.

Inoltre è previsto che in caso di finanziamento concesso ai sensi degli articoli 38 e seguenti del d.lgs. n.385/1993 si applicherà, in materia di risoluzione del contratto, la speciale normativa di cui all'articolo 40 secondo comma che prevede la possibilità di risolvere il contratto dopo il mancato pagamento di due rate scadute.

Orbene, laddove venga stipulato un contratto di mutuo fondiario, comportante la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobile, è legittimo da parte della BANCA erogante il mutuo assicurarsi non solo opportune garanzie come la possibilità di invocare, eventualmente, la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e il pagamento di tutto il credito residuo, se tali garanzie poste a monte della concessione del finanziamento dovessero venir meno, ma anche convenire la decadenza del termine che l'art. 1186 c.c. prevede per il caso di insolvenza del debitore o di diminuzione delle garanzie, essendo quest'ultima disposizione diretta a tutelare unicamente, rispettivamente, l'interesse del debitore e quello del creditore, e in quanto tale convenzionalmente derogabile dalle parti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9943 del 07/10/1993 (Rv. 483890)).

Peraltro, secondo la Suprema Corte la decadenza dal beneficio del termine, non consegue automaticamente per la sopravvenuta insolvenza ma occorre, perché essa verifichi, che il creditore richieda l'immediato pagamento del credito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4140 del 26/04/1999 (Rv. 525749)).

Inoltre, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, avallato da un pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

predisposte dal contraente medesimo, ai sensi dell'art. 1341 c.c., e, pertanto, ancorché vessatorie non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale rivestita per l'accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta (Cass. Sez. U, Sentenza n. 193 del 10/01/1992 (Rv. 475254); cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18917 del 21/09/2004 (Rv. 577268)).

Ciò posto, appare evidente come la parte eseguita, da un lato, non possa invocare la mancata esigibilità del credito in quanto nel precetto non è precisato se la banca nell'esercitare la decadenza dal beneficio del termine abbia rispettato i requisiti previsti dal contratto (come sopra già indicato, non c'è alcun onere in tal senso previsto) e dall'altro va rilevato che dal tenore della clausola stessa emerge come le parti, consapevolmente e volontariamente, abbiano voluto regolamentare i loro rapporti in caso di alterazione degli stessi, ovvero in caso di loro possibili patologie dovute al *"mancato pagamento di una rata"* da parte del mutuatario nel modo previsto dall'articolo 9 del capitolato, clausola perfettamente invocabile dalla Banca al suo verificarsi.

Ed infatti ritiene questo giudice che la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato dal legislatore del T.U.B. . Al riguardo, giova evidenziarsi anzitutto ed in termini generali come - secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento (di cui agli artt. 1453 ss. c.c.) sia applicabile anche al mutuo oneroso, posto che si tratta di un contratto che, per la sua causa di scambio, pur dando luogo ad obbligazioni solo per il mutuatario, rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1861).

Orbene, in riferimento a quella peculiare ipotesi di mutuo oneroso costituita dal mutuo fondiario, l'art. 40, secondo comma, del D.Lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che *"la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata"*.

Come appare evidente dal tenore letterale del testo, la disposizione in parola prende in considerazione, a ben vedere, unicamente un'ipotesi ben determinata: quella del ritardato pagamento, ossia l'ipotesi che il pagamento delle rate abbia avuto sì luogo, ma in ritardo (come si desume, in particolare, dalla circostanza che deve trattarsi di pagamento comunque effettuato, sebbene tra il trentesimo ed il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata).

Con riguardo a tale specifica ipotesi, quindi, il T.U.B. precisa le condizioni in presenza delle quali quell'inadempimento del mutuatario può ritenersi grave e suscettibile di dar luogo alla risoluzione contrattuale.

In questa prospettiva, allora, può ben ritenersi che - con la disposizione sopra richiamata - il legislatore abbia inteso *"tipizzare"* ai fini della risoluzione contrattuale la fattispecie del ritardo nel pagamento della rata da parte del mutuatario: si è cioè stabilito in maniera imperativa che il ritardo possa dar luogo alla risoluzione.

Unicamente laddove ricorrano le condizioni ivi precisate (ovverosia, si ribadisce, che il ritardo abbia avuto luogo per almeno sette volte, anche non consecutive). Ed in quest'ottica si tratta indubbiamente di una disposizione avente carattere "speciale" (e come tale da applicarsi in via prevalente) rispetto alla disciplina codicistica in tema di risoluzione contrattuale (cfr. Trib. S.m.c.v. 29.10.2013).

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

Per contro, la disposizione dell'art. 40, secondo comma, del T.U.B. non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento (diverse cioè dal pagamento ritardato), ipotesi che pure potenzialmente sono configurabili: si pensi, a mero titolo di esempio, all'inadempimento assoluto (ovverosia, all'ipotesi in cui il pagamento della rata sia del tutto omesso dal mutuatario), oppure al ritardo nel pagamento che vada oltre il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Ora, se si tiene conto del fatto che - in difetto di una norma speciale - torna ad essere applicabile la disciplina di carattere generale, la mancata previsione nel T.U.B. di una disposizione relativa alla risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento deve ritenersi comporti unicamente l'applicazione della disciplina ordinaria di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. (nonché, eventualmente, quella di cui all'art. 1456 cod. civ. in tema di clausola risolutiva espressa), ovverosia la disciplina in astratto applicabile ad ogni ipotesi di mutuo oneroso.

Né può ritenersi, per contro, che la mancata previsione sia del tutto ostativa alla possibilità della risoluzione fuori dei casi espressamente contemplati: da un lato, infatti, la disposizione non è formulata in termini letterali tali da escludere altre fattispecie (preoccupandosi piuttosto di precisare quando il ritardo nel pagamento è da considerarsi giuridicamente rilevante ai fini della risoluzione); dall'altro lato e soprattutto, un'interpretazione di tal fatta sarebbe palesemente irragionevole, posto che consentirebbe la risoluzione qualora il pagamento abbia comunque luogo (sebbene in ritardo per sette volte) e non anche nell'ipotesi (ben più grave) in cui il pagamento sia completamente omesso dal mutuatario.

In conclusione, quindi, ritiene questo giudice che, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 40, secondo comma, del T.U.B., trovi applicazione la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.), con la conseguenza che l'istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo non solo nell'ipotesi di ritardato pagamento delle rate per sette volte anche non consecutive, ma **anche al verificarsi delle diverse fattispecie pattuite dalle parti nel contratto medesimo**.

Ora, poiché nel caso di specie il contratto stipulato tra le parti ha previsto la possibilità che la risoluzione abbia luogo (secondo lo schema della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ.) non solo nell'ipotesi di cui all'art. 40 del T.U.B., ma anche in presenza di eventi diversi (quali, per quanto qui specificamente interessa, quelli indicati nella clausola di cui all'articolo 9) e poiché la ricorrenza di tali eventi (posta a fondamento della risoluzione dall'istituto di credito mutuante) non è mai stata messa in discussione dall'odierno opponente, deve concludersi per la legittimità dell'invocata risoluzione contrattuale.

Ciò precisato quanto ai profili relativi alla nullità del precetto, sotto gli ulteriori profili l'opposizione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto basata su contestazioni del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

La PRIMA DOGLIANZA di parte attrice ha riguardo al fatto che i tassi indicati nei contratti di finanziamento indicano un Isc inferiore rispetto al Taeg effettivo calcolato in base alle pattuizioni e quindi la violazione dell'articolo 117 Tub al comma 4 e al comma 6.

In primo luogo deve escludersi la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, giacché l'ISC, per entrambi, non risulta totalmente omesso, e tanto secondo la stessa prospettazione della parte, che lamenta una indicazione non corretta dell'ISC, essendosi omesso l'inserimento di alcuni parametri.

L'art. 117 TUB richiamato così dispone:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. (abrogato)
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia. L'indicatore sintetico di costo (ISC), invece, è previsto dalla delibera CICR 4.3.2003, emessa dal CICR in attuazione dell'art. 116 co. 3 TUB che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi; si tratta, secondo la previsione di cui all'art. 9 comma 2) (della detta delibera 4.3.2003) di un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima; la circolare n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza, ha stabilito che "il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003: - mutui; - anticipazioni bancarie; altri finanziamenti".

In materia di credito al consumo, l'art. 125-bis del TUB (inserito nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato "Credito al consumo") al comma 6 commina espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG: "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".

E al comma 7: "Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi". Al comma 8: "Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso".

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

Come risulta evidente, allora, il legislatore ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole, per quanto qui di interesse, nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell'ISC, la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto.

Né, come voluto dalla parte attrice, possono applicarsi le previsioni di cui all'art. 117 TUB, comma 4 e di conseguenza del comma 7, secondo cui:

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Nel caso di specie, i contratti di finanziamento rimandano per la pattuizione del tasso applicabile nel periodo di ammortamento del mutuo all'atto di erogazione, unico atto in cui può essere contenuto l'indicatore sintetico di costo che non può essere calcolato in assenza di un piano di ammortamento ed è collegato all'effettiva erogazione del mutuo.

Quanto alla censura che l'ISC indicato nel contratto sia più basso di quello applicato va rilevato che parte attrice vorrebbe far derivare da tale circostanza la nullità parziale della clausola sulla determinazione del tasso di interesse richiamando una disciplina applicabile solo in tema di contratti stipulati da consumatori (tale non è l'attrice società svolgente attività di impresa).

Ad abundantiam, va in ogni caso rilevato che tale doglianza è infondata anche per le seguenti ragioni.

Il contratto di mutuo per cui è causa riporta l'indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento sicché deve ritenersi che il contenuto negoziale sia pienamente conforme a quello prescritto dall'art. 3 sezione 111, capitolo 1 titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia 25.7.2003 non essendo quindi configurabile alcuna nullità ex art. 117 comma 7 TUB.

La circostanza evidenziata da parte attrice appare, quindi, del tutto ininfluenza, considerandosi che l'ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall'art. 9 sezione II capitoli 1 titolo X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall'art. 3 sezione III, tanto che anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento. (Tribunale di Salerno 27.1.2017).

Inoltre va rilevato che per definizione l'ISC è un dato "costruito" sul TAN, ossia, previa sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, esso rappresenta il costo complessivo del mutuo.

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

Proprio per tale ragione la differenza tra TAN e ISC, lungi dal risultare patologica e, quindi, espressione di indeterminatezza del tasso di interesse, costituisce l'ipotesi fisiologica, avendo l'ISC la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che, viceversa, individua solo il tasso di interesse al netto degli altri oneri.

Quanto alla doglianza di parte attrice relativa all'usurarietà degli interessi moratori va rilevato quanto segue.

Parte attrice afferma il carattere usurario anche sulla base della nota pronuncia Cass. 350/13, interpretata nel senso che la Suprema Corte avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario si debbano sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, e sulla base dell'inclusione di tutti i costi nella determinazione del tasso effettivo.

È noto che per costante giurisprudenza (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000, C. Cost, 29/02), il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura.

Ma la sentenza n. 350/13 non contiene alcuna affermazione del principio sostenuto da parte attrice, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

Parte attrice deduce ulteriormente, a sostegno della propria tesi e facendo proprie le considerazioni della perizia di parte, che il contratto prevede espressamente l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, nell'ipotesi di ritardato pagamento. Ma tale fenomeno propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.

È vero che in tale ipotesi è stata ipotizzata la necessità di rapportare la somma degli interessi corrispettivi e moratori - somma dei valori assoluti degli interessi maturati - alla componente di capitale della rata al fine di rideterminare il tasso effettivo; e si intende che così operando nell'ipotesi che il tasso di mora sia prossimo al tasso soglia tale rapporto è destinato a superare il limite, soprattutto nelle prime rate nelle quali la quota di capitale è minima e quella di interessi è massima.

Ritiene però il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. Infatti l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, è conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.00, legittimata dall'art. 120 T.U. a disciplinare l'anatocismo ai rapporti bancari, e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima né può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati.

Inoltre va osservato che allo stato non si possa neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia.

In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa Banca d'Italia siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.

Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.

Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.

Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso "oggettivizzare" la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.

Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del TEGM vengano effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.

Al contrario, analoga rilevazione non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremamente eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito.

Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.

Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.

Nè il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla Banca d'Italia nel 2001 con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sui mercati; l'Istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 17.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi.

Senonchè detta rilevazione, oltre a essere "ufficiosa", in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996, non solo non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione, ma soprattutto risale a oltre dieci anni fa, senza essere stata aggiornata e rivisitata trimestralmente, come invece preteso dal legislatore.

In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulta sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico per il carattere "privato" del tasso di riferimento preso in esame per il raffronto.

Deve, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini "oggettivi" dell'interesse usurario, fermo restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.

Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa Banca d'Italia circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione "soggettiva" dell'usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell'istituto.

La tesi sopra esposta, relativa all'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso Soglia ai fini di verificarne l'usurarietà, oggi appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014 convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti; tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Tasso Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.

Se, pertanto, si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.

Nè potrebbe obiettarsi che in tale ultimo caso gli interessi così determinati non sono frutto di una pattuizione negoziale, ma sono imposti in via residuale dal legislatore, in quanto comunque si finirebbe con ammettere che un tasso di interesse, considerato massimamente lesivo, in quanto usurario, pur non modificandosi nei suoi contenuti sostanziali, diventi invece legittimo e conforme con gli interessi meritevoli di protezione per il solo fatto che, in difetto di pattuizione fra le parti, intervenga come sostitutivo su imposizione dello stesso legislatore. Infine va rilevato che non può condividere la fondatezza del calcolo del tasso effettivo di mora (TEMO) indicato nella relazione di parte.

Esso viene determinato (secondo la formula inversa per determinare il tasso di interesse) moltiplicando gli interessi di mora (applicati sulla intera rata, composta di capitale e interesse) * 36.500 e dividendo tale importo per la quota capitale moltiplicata per i giorni di mora (pag. 19 della relazione di parte).

È pertanto evidente che mediante l'adozione della predetta formula il tasso di interesse risulti maggiore di quello nominalmente pattuito ove si osservi che mentre gli interessi di mora, al numeratore, sono determinati sull'intera rata al denominatore il capitale è solo la quota capitale della rata, in violazione della previsione per la quale gli interessi di mora si applicano sulla intera rata scaduta e comparando, come detto, elementi di per sé non omogenei.

Nel contratto *de quo*, all'art. 4, inoltre è presente una clausola in base alla quale qualora il tasso di mora come sopra determinato dovesse risultare pari o superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge n.108/1996 si applicherà per ciascun trimestre solare durante il quale permane l'insolvenza il relativo tasso soglia.

La presenza nel contratto di mutuo di una c.d. clausola di salvaguardia impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi moratori possa comportare il superamento del tasso soglia.

Di tale clausola l'attrice eccepisce la nullità, in quanto intesa ad *"eludere portata e validità della L. n. 108 del 1996 o comprimere/aggirare il diritto del debitore a far valere le condizioni invalidanti del negozio giuridico"*, ma si tratta di eccezione palesemente infondata, nella misura in cui clausole di tal fatta sono intese non ad eludere, ma ad assicurare il rispetto della L. n. 108 del 1996 sia al momento della conclusione del rapporto che nel corso del suo successivo svolgimento, e, conseguentemente, non a comprimere il diritto di far valere la nullità di clausole contrattuali, ma a prevenire, in radice, ragioni di contrasto di tali clausole con la normativa antiusura.

Quanto infine alla dedotta usurarietà della clausola di estinzione anticipata va rilevato quanto segue.

La commissione costituisce un costo previsto dal contratto di cui il mutuatario deve farsi carico nel caso in cui voglia esercitare la facoltà di anticipare il rimborso del mutuo.

La recente giurisprudenza si è interrogata se la penale per anticipata estinzione debba essere considerata nella determinazione del TEG dello specifico contratto, e se dunque essa rientri tra le *"commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"* di cui all'art. 644 c. 4 c.p..

La risposta all'interrogativo passa per la definizione della natura e della funzione della clausola.

Sulla natura della penale per anticipata estinzione (d'innanzi per comodità *"penale"*) si rinvengono incerte definizioni nel d. lgs 385/1993.

Nel TUB, infatti, alla penale viene attribuita di volta in volta natura di compenso, di indennizzo e, infine, di penale.

In particolare, nell'ambito del credito fondiario, l'art. 40 comma 1 qualifica la penale come un "*compenso*" che il mutuatario riconosce all'Istituto di Credito, a fronte del diritto ad esercitare il recesso anticipato dal contratto, con rimborso del capitale residuo.

Con riferimento al credito al consumo, l'art. 125-sexies 2° comma attribuisce alla penale la natura di "indennizzo", a ristoro degli eventuali costi che il creditore sopporta a causa del rimborso anticipato.

Nell'ambito della disciplina dei mutui finalizzati all'acquisto e/o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazioni ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, l'art. 120-ter 1° comma TUB, sanziona con la nullità la clausola che impone al mutuatario il pagamento di una "*penale, compenso o altra prestazione in favore del mutuante*" per l'estinzione anticipata.

Come affermato dal Tribunale di Torino, ord. 28 marzo 2016, la penale non costituisce costo del contratto in quanto relativo ad un elemento accidentale che rileva ai fini del calcolo del TEG; nello stesso senso, con motivazione in parte differente, si è espressa altra giurisprudenza di merito ritenendo che la penale "*in quanto meramente eventuale e rimessa alla scelta del mutuatario, non costituisce, a ben vedere, una variabile del costo del finanziamento, atteso che solo ove il mutuatario decida di avvalersi di quella facoltà scatterà l'applicazione di un differente tasso corrispettivo*" (Tribunale Cagliari, ord. 24.7.2015, est. Luchi).

La c.d. *penale per anticipata estinzione del mutuo* costituisce il corrispettivo dovuto dal cliente alla banca per remunerare la facoltà di recedere dal contratto.

Mediante l'estinzione anticipata, il mutuatario può sciogliersi dal vincolo contrattuale corrispondendo l'intero capitale residuo, ovvero in caso di estinzione parziale una sua parte, determinando il venir meno dell'obbligazione di pagamento degli interessi pattuiti sul capitale residuo.

Poiché l'estinzione anticipata costituisce una perdita di una utilità per l'istituto mutuante, e segnatamente del lucro derivante dagli interessi corrispettivi pattuiti, viene normalmente stabilito un corrispettivo per l'esercizio del diritto che, da un punto di vista economico, remunera la perdita subita dal mutuante.

La facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, va ricondotta alla facoltà di recesso di cui all'art. 1373 c.c., ed il compenso costituisce il corrispettivo previsto dal comma 3 dell'art. 1373 c.c..

Così inquadrato l'istituto, l'esercizio della facoltà di recesso attribuita al cliente costituisce una eventualità rimessa alla esclusiva volontà dello stesso cliente e collegata non alla erogazione del finanziamento, ma ad un *quid pluris*, accessorio rispetto al mutuo.

Da un punto di vista sostanziale, invero, la facoltà in esame attribuisce al mutuatario la possibilità di sciogliersi dal contratto altrimenti non consentita e tale possibilità, che arricchisce il patrimonio giuridico del cliente, non è un costo che deve sopportare per accedere all'operazione né una remunerazione del mutuo, ma è il costo di una utilità (*solutio ante diem*) che, determinando una perdita economica per l'istituto mutuante, viene comprensibilmente monetizzata. La penale, di fatto, sostituisce dal punto di vista economico

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

gli interessi corrispettivi che, a seguito del recesso, non dovranno essere più corrisposti alla banca.

In altri termini, si tratta di un compenso corrispettivo della rinuncia da parte del creditore al potere consentitogli dall'art. 1815 c.c., compenso che riequilibra il sinallagma altrimenti alterato dal recesso.

Per tale motivo essa non può essere annoverata tra i costi da considerare in sede di TEG.

L'art. 644 c.p., comma 4 richiama, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente è costretto a sopportare in connessione dell'uso del credito (in tal senso, la giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione: sez. 2, 12 febbraio 2010, n. 12028; conformi Cass. pen., sez. 2, 14 maggio 2010, n. 28743 e Cass. pen., sez. 2, 23 novembre 2011, n. 46669).

La penale in esame, tuttavia, non trova la sua ragione giustificatrice, né dal punto di vista economico né dal punto di vista giuridico, nell'utilizzo del credito, quanto, al contrario, nel rimborso anticipato del credito ricevuto.

Essa dunque non appartiene al novero dei costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale.

La tesi esposta trova conforto nella disciplina della rilevazione del T.E.G.M. .

Le "istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" succedutesi dal 2003 all'attualità escludono la penale dalle voci di cui tenere conto nel calcolo del tasso.

Nelle Istruzioni 2003, la ragione viene ravvisata in quanto trattasi di clausole "meramente eventuali".

Analoga previsione è contenuta nelle recenti Istruzioni applicabili a decorrere dal quarto trimestre 2016, in cui viene specificato che "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica".

La prevalente giurisprudenza di merito ha riconosciuto come, in materia di usura, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G. abbiano natura di norme tecniche autorizzate (Trib. Milano, 1.10.2015; Tribunale Reggio Emilia, 9.7.2015).

Il computo nel T.E.G. delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità (in tale senso, Tribunale Milano, sent. 21 ottobre 2014).

Non può sotto questo profilo essere contestata la scelta discrezionale della Banca D'Italia di non includere la penale in esame tra i costi da considerare nel calcolo del TEG.

La questione che si pone, tuttavia, è se nella determinazione dei criteri per il calcolo della specifico TEG contrattuale, si possa o meno procedere ad una ricognizione di costi e remunerazioni non omogenei rispetto a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

Sentenza, Tribunale di Pausania, Dott. Carlo Barile n. 118 del 15 settembre 2017

Merita citare, per la limpidezza e la profondità delle motivazioni, la pronuncia del 31 ottobre 2014 del Tribunale di Torino (est. Astuni), secondo cui *"deve fondatamente dubitarsi che le norme di rango primario (art. 644 c.p.; art. 2 legge n. 10) attribuiscono alla fonte secondaria il potere di fissare normativamente, e in modo vincolante per l'interprete, i criteri di determinazione del tasso di interesse usurario della singola operazione creditizia (TEG) atteso che l'art. 644 co. 4 c.p. individua il tasso usurario senza fare rinvio a un aggregato di costi predeterminato da una fonte secondaria. Anzi, il nomen juris è espressamente tenuto per irrilevante, visto che la remunerazione entra nel calcolo del tasso usurario "a qualsiasi titolo" (art. 644) e "comunque denominata" (art. 2-bis comma 2 del d.l. 185/2008), purché sia onere funzionalmente collegato all'erogazione del credito"*.

Secondo la pronuncia citata, il TEGM rappresenta un indicatore fisiologico medio del mercato secondo un aggregato dei costi ricompresi nella formula dettata dalla Banca d'Italia, che non necessariamente devono coincidere con tutti i possibili costi che rispondono al principio dettato dell'art. 644 c.p. e che devono essere viceversa ricompresi nella verifica di usura della singola erogazione di credito.

La diversa funzione di TEGM e TEG giustifica, secondo la pronuncia in commento, la possibile disomogeneità tra i costi estranei alle rilevazioni trimestrali per la determinazione del TEGM ed i costi da assumere nella determinazione del TEG dello specifico contratto.

Un eventuale disallineamento dei criteri per la determinazione di TEGM e TEG, del resto, non conduce a particolari e significative storture, in quanto eventuali differenze *"potranno trovare soddisfazione e collocazione nel cuscinetto (fino al 2011 pari al 50% del TEGM, ora pari al 25% del TEGM + 4 p.p.) esistente tra TEGM e tasso soglia"*.

Le argomentazioni spese dalla giurisprudenza ultima citata convincono sulla assenza di un principio di omogeneità, non normativamente previsto e neppure logicamente e scientificamente necessitato. La rilevazione del tasso medio effettuata dalla Banca d'Italia serve infatti a fissare un parametro oggettivo, che non è quello limite del tasso soglia, il quale viene invece determinato sommando alcuni punti percentuali; ed è la somma di questi punti percentuali che costituisce il parametro di riferimento degli operatori del mercato, risultando pertanto poco rilevante stabilire come questo parametro sia stato determinato ed ancora se la metodologia di calcolo del TEGM debba rispecchiare quella del tasso effettivo globale della specifica operazione. Ciò che rileva, in fin dei conti, è che oggettivamente è stata conclusa una operazione economica di finanziamento mediante applicazione di un tasso effettivo globale, calcolato secondo le previsioni di legge, in violazione del tasso soglia determinato dalla legge mediante l'intermediazione tecnica della Banca d'Italia.

Se dunque può ritenersi non vincolante per il giudice, ai fini della determinazione del TEG contrattuale, il metodo di calcolo del TEGM previsto nelle Istruzioni della Banca d'Italia, cionondimeno la esclusione o inclusione di una voce di costo da parte delle Istruzioni costituisce un importante parametro di verifica della correttezza della tesi. Detto altrimenti, il fatto che le Istruzioni, nel recepire lo stesso disposto normativo, esclude la penale dal calcolo del TEG, conferma la tesi che essa non vada inclusa nel tasso effettivo globale contrattuale, non perché sia vincolante, sotto questo profilo, la scelta tecnica operata dalla Banca d'Italia, ma quanto perché essa corrisponde alla corretta interpretazione della natura e della funzione della penale.

In conclusione deve pertanto affermarsi che la clausola che prevede la facoltà del mutuatario di recedere dal contratto dietro versamento di un compenso commisurato al debito residuo da rimborsare, non costituisce un costo dell'operazione ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p. .

Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da SOCIETA' S.r.l., TIZIO e CAIA nei confronti della BANCA disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna gli attori al pagamento, in favore di parte convenuta in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.

Il Giudice Carlo Barile

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS